



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

OGGETTO:

ALIQUOTE NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VILLANI ELENA - Presidente	Sì
2. BIANCHI PIER LUIGI - Consigliere	Sì
3. PAVESE ATTILIO - Consigliere	Sì
4. PASTORELLI MARCO - Consigliere	Sì
5. VERRI MATTEO - Consigliere	Sì
6. CAMPAGNOLI LORENZO - Consigliere	No
7. DAGRADI ELENA - Consigliere	No
8. MAIOCCHI RAFFAELE - Consigliere	Sì
9. FERRARA MAURO - Consigliere	Sì
10. PASSADORE MARCO - Consigliere	Sì
11. QUAGLINI BARBARA - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor UMBERTO FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora VILLANI ELENA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio.
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'art. 1, comma 779 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto che "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

Richiamati:

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 Febbraio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 in data 28 Febbraio), con il quale è stato differito al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;
- Il D.L. 18/2020 art. 107 comma 2 con il quale è stato ulteriormente prorogato il suddetto termine al 31 maggio 2020;
- considerato che il D.L. 17/03/2020 n. 18, cosiddetto Decreto "Cura Italia", così come convertito nella Legge 24.04.2020 n. 27 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.04.2020), al comma 1 dell'art. 107 stabilisce che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, il termine per l'adozione dei rendiconti 2019 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è differito al 30 giugno 2020 e il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato differito al 31.07.2020;

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022, la quale:

1. introduce all'art. 1 (commi 738 - 782) una nuova disciplina in materia IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU - TASI in un'unica imposta locale di cui viene definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà recepire in un apposito regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2020, individuata quale data limite per l'approvazione delle aliquote e detrazioni della nuova IMU per l'anno 2020;
2. l'aliquota di base per gli immobili diversi è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o può essere azzerata;
3. a decorrere dall'anno 2020 i comuni possono ulteriormente aumentare l'aliquota massima del 10,6 per mille sino all'11,4 per mille in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 Legge 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019;
1. l'aliquota di base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari a 5 per mille. Il comune può aumentarla di 1 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
2. l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
3. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota base fino al 2021 è pari all'1 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Questi fabbricati saranno esentati dal 2022, purché non locati;
4. l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
5. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D l'aliquota base è pari al 8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;
6. a decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF;
7. è confermata la deduzione del 50% della base imponibile per:
 - i fabbricati di interesse storico e artistico;
 - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
 - le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale;
8. è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
9. per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate;
10. il termine per la presentazione della dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26.02.2019 con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2019;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.2019 con cui sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2019;

Rammentato che:

- il comma 757 dell'art 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 impone l'obbligo di inserimento delle aliquote nel predetto Portale del Federalismo Fiscale, operazione in assenza della quale le delibere comunali sono inefficaci.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, proporre al Consiglio Comunale le aliquote e le detrazioni della nuova imposta municipale propria per l'anno 2020 ai fini dell'approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2020-2022;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, DLgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta municipale unica, con efficacia dal 1° gennaio 2020;

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011,	esente
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e	5,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso	10,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10)	10,60 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Terreni agricoli ed incolti	9,10 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1,00 per mille
Fabbricati merce	1,00 per mille

2. di proporre altresì, per l'anno 2020, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione unanime e palese che ha dato il risultato sopra riportato.



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: ALIQUOTE NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Robecco Pavese, li 18/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: ALIQUOTE NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Robecco Pavese, li 18/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 11 DEL 18/06/2020

OGGETTO: ALIQUOTE NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/06/2020

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 11 DEL 18/06/2020

OGGETTO: ALIQUOTE NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **19-giu-2020** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **04-lug-2020** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Robecco Pavese, li 19-giu-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato digitalmente
VILLANI ELENA

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
UMBERTO FAZIA MERCADANTE
